

# Città di Teramo



## ***Regolamento comunale per l'installazione di dehors***

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 26 del 07 giugno 2019)

## INDICE

- Articolo 1 - Oggetto e finalità
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Aree di riferimento, Ambiti di Intervento Unitario, localizzazioni.
- Articolo 4 - Ubicazioni e dimensioni
- Articolo 5 - Caratteristiche e tipologie
- Articolo 6 - Attività ammissibili e modalità di presentazione dell'istanza
- Articolo 7 - Atto di concessione, tempi autorizzatori, durata, rinnovi e subingressi
- Articolo 8 - Titolo autorizzatorio
- Articolo 9 - Canone
- Articolo 10 - Sospensione e revoca della concessione
- Articolo 11 - Sanzioni
- Articolo 12 - Commissione permanente
- Articolo 13 - Aspetti normativi generali
- Articolo 14 - Dehors con attrezzamento leggero a carattere stagionale
- Articolo 15 - Norme transitorie e finali

## Art. 1 OGGETTO E FINALITA'

La cura per gli spazi pubblici e privati, rappresenta un segnale significativo della dimensione umana, economica e culturale di una città. Essi sono aspetti che contribuiscono a determinare l'identità e l'attrattività di un territorio e generano un "valore aggiunto" che influisce sulla qualità della vita degli abitanti, sulle scelte localizzative dei cittadini e dei soggetti economici, sulla vocazione di una città di attrarre investimenti e sulle condizioni per dialogare e competere con gli altri contesti urbani.

Da questi presupposti, tenuto conto dell'esperienza amministrativa maturata in oltre 10 anni di vigenza delle previgenti regolamentazioni comunali, nasce il presente regolamento per l'installazione di dehors su suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico, la cui occupazione è disposta a giudizio dell'Amministrazione ed è, comunque, concessa a titolo esclusivamente precario e temporaneo.

Il presente regolamento tratta anche l'installazione di dehors su suolo privato al fine della tutela della salute e della sicurezza pubblica degli avventori e a garanzia del decoro e dell'aspetto architettonico del contesto urbano.

## Articolo 2 DEFINIZIONI

- 1) **"suolo pubblico"**: il suolo e relativo soprasuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune;
- 2) **"suolo privato soggetto ad uso pubblico"**: il suolo di proprietà privata gravato da una servitù di pubblico passaggio;
- 3) **"suolo privato visibile da suolo pubblico"**: il suolo di proprietà privata che è liberamente visibile, in qualsiasi modo, da strade, piazze ed altri luoghi, pubblici o privati, soggetti ad uso pubblico;
- 4) **"dehors"**: l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico esterno di un esercizio commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande, esercizio di vicinato e locale artigianale per la preparazione di alimenti e bevande o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici, così distinti :  
**"dehors aperto con attrezzamento leggero"**: sedie, tavoli, ombrelloni;  
**"dehors aperto con medio attrezzamento"**: la presente tipologia di dehors, si differenzia dalla precedente, poiché in essa è consentito l'impiego di elementi separatori facilmente rimovibili, per assicurare e delimitare lo spazio di occupazione;
- 5) **"Ambiti di Intervento Unitario"**: contesti urbani individuati all'interno del territorio comunale di più antica formazione, in cui è possibile attivare un complesso di azioni coerenti e collegate al fine di conseguire un risultato unitario.
- 6) **"Progetto d'Ambito"**: strumento urbanistico attuativo ai sensi della L.R. n. 18/1983 nel testo vigente, dell'Ambito di Intervento Unitario a cui fa riferimento (piazza, via, sistema di vie), e definisce l'entità complessiva delle superfici da destinare alle occupazioni di suolo pubblico, le tipologie di dehors, i materiali e gli elementi qualitativi dei manufatti insediabili diversi dai casi già contemplati nel presente regolamento.
- 7) **"convenzione di concessione per l'occupazione di suolo pubblico"**: la convenzione formale, stipulata nelle forme di legge, conforme allo schema allegato al presente regolamento, con la quale l'Amministrazione concede l'utilizzo del suolo pubblico o gravato da uso pubblico per l'esercizio delle installazioni di cui ai precedenti commi;
- 8) **"tariffa unitaria"**: rappresenta il valore unitario dovuto per l'occupazione di un metro quadrato, o frazione di esso, di superficie di suolo comunale o suolo privato gravato da servitù pubblica;

- 9) **"canone"**: rappresenta il corrispettivo periodicamente versato come controprestazione per l'utilizzo del suolo pubblico concesso.
- 10) **"garanzia fidejussoria"**: è la cauzione in numerario, prodromica al rilascio del provvedimento di autorizzazione, prestata con versamento diretto alle casse comunali o con fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia di tutti gli obblighi previsti nella convenzione di concessione;
- 11) **"superficie concedibile"**: è la superficie complessiva dell'occupazione di suolo pubblico concedibile, secondo i modi, forme, quantità e termini prescritti dal presente regolamento;
- 12) **"titolo autorizzatorio"**: è il provvedimento amministrativo rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, nelle forme di cui al d.P.R. 160/2010, previa acquisizione dei pareri endoprocedimentali e nulla-osta comunque denominati, di rito e stipula della convenzione di cui al precedente punto 8);
- 13) **"titoli edilizi"**: sono i titoli, disposti secondo le statuizioni del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, e ss.mm.ii., disposti a seconda dell'importanza della struttura da installare e così declamati:
  - a) **"Permesso di Costruire (PdC)"**: è il titolo edilizio previsto per la realizzazione di strutture aventi caratteristiche stabili – connesse al periodo di validità della disponibilità del sedime di riferimento, rilasciato nei modi previsti dagli articoli da 10 a 21 del Testo Unico per l'Edilizia approvato con d.P.R. 06 giugno 2001, n.380, nel testo vigente;
  - b) **"Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)"**: è la segnalazione effettuata dal richiedente per la realizzazione degli interventi non riconducibili né all'elenco dell'articolo 6 né a quello dell'articolo 10 del Testo Unico per l'Edilizia approvato con d.P.R. 06 giugno 2001, n.380, nel testo vigente.
- 14) **"occupazione abusiva"**: è l'occupazione perpetrata in assenza di titolo concessorio / autorizzatorio del Comune di Teramo;
- 15) **"difformità di esecuzione/installazione del manufatto rispetto al titolo"**: costituisce difformità di esecuzione/installazione, l'esercizio dell'occupazione di suolo diversa da quanto autorizzato sia in termini di maggiore o diverso posizionamento dell'arredo rispetto allo spazio assegnato, sia per l'utilizzo di attrezzature, arredi e accessori diversi da quanto espressamente previsto nel titolo, sia per l'utilizzo di tipologie non assentibili e/o non assentite.
- 16) **"regime sanzionatorio"**: in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, è prevista l'applicazione sia di sanzioni amministrative come indicate dal presente regolamento, sia quelle di cui al D.P.R. n.380/2001, sia quelle previste dal D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento; per quanto non espressamente in esse previste valgono le eventuali ulteriori sanzioni applicabili sulla base di specifiche normative di specie;
- 17) **"Commissione Permanente (C.P.)"**: è la Commissione interna agli uffici comunali, deputata alla valutazione dell'aspetto qualitativo, normativo e amministrativo del progetto di occupazione di suolo pubblico o privato di uso pubblico.

### Articolo 3 AREE DI RIFERIMENTO - AMBITI DI INTERVENTO UNITARIO E LOCALIZZAZIONI DEI MANUFATTI

#### 3.1 AREE DI RIFERIMENTO

- 3.1.1 In relazione all'inserimento delle strutture oggetto del presente regolamento, il territorio comunale è stato suddiviso in tre principali aree di riferimento con i criteri di localizzazione dei manufatti come appresso individuati:

- AREA "A"** zone omogenee A del Piano Particolareggiato del Centro Storico vigente
- AREA "B"** area urbana di Teramo
- AREA "C"** centri frazionali.

3.1.2 Nell'area A è consentita la concessione di suolo pubblico per l'installazione di dehors aperti con attrezzamento leggero e, in caso di strada o piazza aperta al traffico veicolare e Z.T.L., dehors aperti con medio attrezzamento.

3.1.3 Nell'area B è consentita la concessione di suolo pubblico per l'installazione di dehors aperti con attrezzamento leggero, dehors aperti con medio attrezzamento, ~~dehors chiusi~~. Limitatamente agli Ambiti B/1 e B/2, come indicati al successivo comma 3.2.1, per i quali si rimanda ad una progettazione unitaria, è consentita la concessione di suolo pubblico esclusivamente per l'installazione di dehors aperti con attrezzamento leggero e dehors aperti con medio attrezzamento.

3.1.4 Nell'area C, è consentita la concessione di suolo pubblico per l'installazione di dehors aperti con attrezzamento leggero, dehors aperti con medio attrezzamento. Restano escluse le zone delle frazioni classificate dal vigente Piano Regolatore Generale approvato con D.C.C. n.75 del 13 agosto 2008 come "**zone B0 - zone consolidate di valore morfologico in area urbana**" nelle quali saranno ammessi esclusivamente dehors aperti con attrezzamento leggero e con medio attrezzamento.

## **3.2 AMBITI DI INTERVENTO UNITARIO**

Atteso che parte del territorio comunale di più antica formazione, anche ai sensi del D.Lgs. 42/2004, è sottoposta a particolare tutela per assicurare la conservazione di testimonianze storiche, artistiche e ambientali, si è voluto determinare la compatibilità degli interventi, sia con le emergenze storiche fortemente consolidate, sia con la presenza di monumenti vincolati, individuando contesti urbani denominati **Ambiti di Intervento Unitario**, così come specificati ai commi successivi.

Gli **Ambiti di Intervento Unitario** sono stati individuati in applicazione dell'art.52 del D.Lgs. n.42/2004 nel testo vigente (esercizio del commercio in aree di valore culturale), che stabilisce la possibilità, per le Amministrazioni Comunali, di permettere l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, subordinatamente al parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici.

Attraverso la redazione di specifici **Progetti d'Ambito**, tali aree saranno oggetto di riqualificazione morfologica e di regolamentazioni puntuali che definiranno, in termini qualitativi e quantitativi, la loro occupabilità, prescrivendo le relative tipologie dei manufatti installabili, anche in funzione delle manifestazioni di vario genere e dei mercati rionali che in esse si svolgono, del Piano del Traffico e del Piano della Sosta.

I **Progetti d'Ambito**, costituiscono, lo strumento urbanistico attuativo ai sensi della L.R. n. 18/1983 nel testo in vigore, dell'Ambito di Intervento Unitario a cui fanno riferimento( piazza, via, sistema di vie), e definiscono l'entità complessiva delle superfici da destinare alle occupazioni di suolo pubblico, le tipologie di edicole e dehors, i materiali e gli elementi qualitativi dei manufatti insediabili, diversi dai casi già contemplati nel presente regolamento.

### **3.2.1 Ambiti di Intervento Unitario di iniziativa pubblica**

#### **Ambito di Intervento Unitario A/1**

- l'intero sistema del corso, costituito dai tre segmenti di corso S.Giorgio, corso Cerulli e corso De Michetti, da Piazza Garibaldi fino alla porta Reale e Largo S.Matteo;

### Ambito di Intervento Unitario A/2

- l'intero spazio formato da piazza Martiri della Libertà, piazza Orsini, via San Berardo e via del Vescovado;

### Ambito di Intervento Unitario A/3

Le aree dell'Ambito A/3, possono essere oggetto di una autonoma perimetrazione oppure possono essere parzialmente o totalmente ricomprese negli ambiti A/1 e A/2

- Piazza Gasbarrini;
- Via Paris sino all'incrocio con Via Ciotti;
- Via Carducci;

Per quanto concerne l'intero sistema dei corsi che, da Porta San Giorgio (ingresso da Piazza Garibaldi) arriva fino a Porta Reale (Porta Madonna), si fa riferimento alla pianificazione e progettazione più dettagliata, già avviata dalla Civica Amministrazione con il Concorso di idee "Microspazi - Macroluoghi" e programmata con il progetto di "Riqualficazione dell'area di corso San Giorgio".

Il progetto di Riqualficazione dell'area di corso San Giorgio per il sistema dei Corsi, e gli Ambiti Unitari A/2 e A/3 per le restanti parti con i relativi Progetti d'Ambito, determineranno la localizzazione e la tipologia dei dehors eventualmente insediabili, diversi dai casi previsti dal presente regolamento.

### Ambiti di Intervento Unitario B/1 e B/2

- B/1: Piazza Garibaldi; Viale Mazzini;
- B/2: Piazza Caduti della Libertà;

Anche nell'area **B**, sono stati individuati **Ambiti di Intervento Unitario** riferendoli a situazioni che segnalano l'urgenza di una riqualficazione morfologica. A tale scopo, il presente regolamento rimanda ad una progettazione urbanistica, a cura della Civica Amministrazione, che definisca, tramite la pianificazione dell'Ambito Unitario di riferimento, lo studio per le occupazioni di suolo pubblico e le tipologie di dehors insediabili, diversi dai casi previsti dal presente regolamento.

### 3.2.2 Proposte di Ambiti di Intervento Unitario avanzate da soggetti privati

I soggetti già titolari di occupazioni di suolo pubblico o gli altri soggetti che intendono farne richiesta, anche attraverso associazioni di piazza o di strada appositamente costituite, possono proporre l'individuazione di Ambiti di Intervento Unitario anche per altri contesti del centro Storico, sulla base delle indicazioni contenute nel presente regolamento.

Le proposte potranno riferirsi, sia ad un singolo Ambito di Intervento Unitario sia a raggruppamenti di più Ambiti.

Le proposte private di individuazione di nuovi **Ambiti di Intervento Unitario** saranno sempre attuate dalla Civica Amministrazione ai sensi della L.R. n. 18/1983 nel testo in vigore.

In tali progetti l'Amministrazione determinerà le prescrizioni tecniche per l'istallazione dei dehors e i titolari delle attività ricadenti nell'area di un **Progetto d'Ambito** approvato, dovranno sempre attenersi a quanto indicato nello stesso.

Per l'attuazione delle proposte l'Amministrazione potrà promuovere un Concorso Pubblico di Idee, ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici, sentite le Soprintendenze e con la collaborazione delle associazioni di categoria interessate e degli Ordini Professionali. Le spese del Concorso resteranno a carico dei proponenti.

### Esempio di individuazione areale degli Ambiti di Intervento Unitario avanzate da soggetti privati per la formazione dei Progetti d'Ambito

Ambito di Intervento Unitario A/4	Ambito di Intervento Unitario A/5	Ambito di Intervento Unitario A/6
Corso di Porta Romana; Via Trento e Trieste; Via Veneto/ largo Proconsole	Piazza Verdi; Via Savini; Piazza del Carmine;	Piazza S. Anna; Via Antica Cattedrale;

- 3.2.3 i Progetti d'Ambito saranno sempre approvati dal Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. n. 18/83 nel testo in vigore, previo parere tecnico degli uffici competenti, della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici e sentita la specifica Commissione Permanente interna agli uffici del Comune. Nel caso di attuazione delle proposte di Progetti d'Ambito presentate da associazioni di Via/Piazza regolarmente costituite, le occupazioni potranno essere soggette a riduzione del canone nel rispetto delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in materia.
- 3.2.4 L'avvio del procedimento, con delibera di Giunta Comunale, per la perimetrazione delle aree in concreto ricadenti **nell'Ambito di Intervento Unitario** – ai sensi della L.R. 18/1983 nel testo in vigore –, qualora intervenga non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, interrompe i termini previsti dal successivo art. 15 del presente regolamento, i quali decorreranno nuovamente dalla data di esecutività della definitiva approvazione del Progetto d'Ambito, da parte del Consiglio Comunale.

#### **Articolo 4 UBICAZIONI E DIMENSIONI**

- 1) Nel rispetto di quanto specificato dal presente regolamento, l'installazione di tutte le tipologie di occupazioni, avverrà sulla base di una progettazione presentata dal richiedente, che analizzi il manufatto, in relazione agli edifici circostanti, alle emergenze architettoniche eventualmente presenti, alla funzione dello spazio urbano in cui verrà inserito e dietro presentazione di adeguata progettazione architettonica.
- 2) Tutte le occupazioni dovranno essere valutate e autorizzate dalla Commissione Permanente nel rispetto del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [*Nuovo Codice della Strada*], e ss.mm.ii., e in particolare delle prescrizioni contenute agli articoli 20 [*Occupazione della sede stradale*], 157 [*Arresto, fermata e sosta dei veicoli*] e 158 [*Divieto di fermata e di sosta dei veicoli*], nonché del del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [*Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada*], e ss.mm.ii..
- 3) All'interno del Centro Storico nel caso di obiettive impossibilità costruttive e/o per gravi limitazioni allo svolgimento dell'attività commerciale potranno essere valutate e autorizzate, per il singolo caso in esame e sentita la Commissione Permanente, deroghe alle prescrizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*), e ss.mm.ii., e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada*), e ss.mm.ii., e comunque sempre nel rispetto dei principi generali in ordine alla sicurezza veicolare e dell'utenza debole previsti all'art. 1 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*).
- 4) All'interno della Z.T.L della Città di Teramo sono consentite occupazioni per dehors con medio attrezzamento sul margine destro della carreggiata stradale – direzione senso di marcia –, e comunque in ossequio alla disciplina veicolare vigente al momento della presentazione dell'istanza e in ordine ai flussi veicolari consentiti;

#### **4.1) Dehors aperti con attrezzamento leggero e con medio attrezzamento**

##### Caratteristiche dimensionali

#### **4.1.1 Corso S.Giorgio**

Nelle more dello studio di dettaglio e fino all'approvazione dei relativi Progetti d'Ambito come individuato all'art.3, per il Corso S.Giorgio è consentita solo l'installazione di dehors aperti con attrezzamento leggero e con dimensioni di massima occupabilità pari a 12 mq. (mt 5,00 di lunghezza e mt 2,40 di larghezza), non possono essere occupati i marciapiedi e gli arredi dovranno rispettare le norme generali del presente regolamento.

#### **4.1.2 Corso De Michetti**

Nelle more dello studio di dettaglio e fino all'approvazione dei relativi Progetti d'Ambito come individuato all'art.3, per il Corso De Michetti è consentita solo l'installazione di dehors aperti con attrezzamento leggero o con medio attrezzamento e con dimensioni di massima occupabilità pari a 12.00 mq (mt 5,00 di lunghezza e mt 2.40 di larghezza) qualora ci siano le condizioni per l'installazione. Gli arredi e le ubicazioni dovranno rispettare le norme generali del presente regolamento

- 4.1.3 Negli altri spazi pubblici della zona **A** e per le aree "**B**" e "**C**", le singole occupazioni, nel caso di dehors aperti con attrezzamento leggero e dehors aperti con medio attrezzamento, saranno autorizzate nei limiti previsti dal successivo art. 8, comma 2.

#### Ubicazioni.

- 4.1.4 Le occupazioni dovranno essere prospicienti il tratto di facciata interessato dall'attività; è consentita un'occupazione di spazio maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio, solo previo assenso scritto dei proprietari e/o gestori dei locali (siano essi commerciali o con ogni altra destinazione) adiacenti e del condominio.
- 4.1.5 I dehors aperti con attrezzamento leggero e con medio attrezzamento possono essere installati sui marciapiedi e in aderenza agli edifici solo se viene garantito il traffico pedonale per una larghezza di almeno mt 1,50 dal filo esterno del marciapiede.
- 4.1.6 Al fine di evitare il verificarsi di interferenze con gli ingressi delle altre attività commerciali e/o degli appartamenti, i dehors sui marciapiedi possono essere posizionati a mt.1,50 mt. dagli edifici, qualora, tra gli stipiti delle vetrine e/o dei portoni d'ingresso, la distanza non superi i mt.0,60 (la misurazione va effettuata tra i fili interni degli stipiti delle vetrine e/o degli ingressi adiacenti).
- 4.1.7 In strade o piazze prive di marciapiedi, il percorso per il transito pedonale deve essere assicurato lungo gli edifici, per una larghezza non inferiore a mt. 1,50. Tale larghezza deve risultare libera da ostacoli o da interferenze (pedane, elementi tecnici di Enti erogatori di servizi, alberature, cordoli delimitanti, parti in rilievo o in dislivello, ecc.) e per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors. Soluzioni diverse possono essere ammesse lungo strade ad unico senso di marcia o nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire lungo percorsi istituzionalmente predisposti, assicurando, in tal caso, l'agevole e diretto accesso a tutte le zone ed elementi di interesse pubblico.
- 4.1.8 Nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) del centro storico di Teramo, ove la sezione stradale non consenta di installare dehors aperti con attrezzamento leggero o medio attrezzamento secondo i criteri di distanza di cui al precedente punto 4.1.5, è consentita l'installazione degli stessi in aderenza all'edificio, al fine di consentire il corretto deflusso veicolare, ammettendo il passaggio pedonale direttamente sulla residua sede stradale, in relazione alla particolare disciplina del traffico vigente al momento della richiesta e comunque sarà sempre valutato sulla base delle indicazioni degli uffici competenti.
- 4.1.9 Le occupazioni devono comunque lasciare libera una corsia carrabile per i mezzi di servizio e soccorso non inferiore a mt. 3,50, che risulti univocamente percorribile senza deflessioni della traiettoria.
- 4.1.10 Qualora il dehors sia posizionato su area destinata a parcheggio pubblico, individuato con segnaletica orizzontale, il perimetro dovrà rispettare la modularità dei posti auto e non dovrà invadere le corsie di manovra, e comunque sarà sempre valutato sulla base delle indicazioni degli uffici comunali competenti.
- 4.1.11 Non è consentita l'installazione di dehors aperti con attrezzamento leggero e con medio attrezzamento, ad esclusione delle Z.T.L., se per raggiungerli è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito veicolare.

#### 4.2) Dehors chiusi.



## E' vietata l'installazione di dehors chiusi

### 4.3) Dehors per esercizi di vicinato, panificatori ed esercizi artigianali del settore alimentare

4.3.1) Qualora esistano le condizioni per l'installazione, alla condizioni di ubicazione previste ai punti da 4.1.4 a 4.1.11 del presente regolamento, la superficie di occupazione di suolo pubblico con arredi destinati al consumo sul posto negli esercizi di cui sopra potrà della superficie massima inderogabile di mq. 20,00.

4.3.2) La tipologia ammissibile è unicamente quella del dehor con attrezzamento leggero avente rigorosamente le seguenti caratteristiche:

- gli arredi, la cui tipologia dovrà essere conforme a quanto disciplinato dal presente regolamento, dovranno garantire il consumo sul posto senza configurare un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande; pertanto le sedute e gli eventuali tavoli dovranno avere caratteristiche di non abbinabilità. Per gli effetti si prescrive l'utilizzo dei seguenti arredi:

a) sedie conformi a quanto disciplinato al secondo capoverso del punto 5.1.1 del presente regolamento.

b) sgabelli a tutt'altezza;

c) tavoli di cortesia dell'altezza massima di cm 40;

d) trespoli di appoggio dell'altezza minima di cm 95;

e) elementi ombreggianti conformi a quanto disciplinato al punto 5.1.2 del presente regolamento.

- è esclusa categoricamente la possibilità di effettuare il servizio ai tavoli;

- gli elementi ombreggianti dovranno essere di facile amovibilità e non potranno essere stabilmente ancorati al suolo;

- tutti gli elementi del dehor dovranno essere disinstallati e conservati in locali aziendali durante le ore di chiusura dell'esercizio. All'uopo, in fase di presentazione dell'istanza, dovrà essere indicato il locale ove verranno riposti gli arredi e le attrezzature con dichiarazione circa la superficie sufficiente al contenimento dei detti arredi ed elementi costituenti il dehor.

## Articolo 5 CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE

### 5.1) Dehors aperti con attrezzamento leggero:

La tipologia si compone di *Sedie e tavoli ed elementi ombreggianti*.

#### *Indicazioni generali*

- Non è consentita nessuna forma pubblicitaria e decori sugli arredi e ombrelloni.
- L'eventuale illuminazione notturna, dovrà essere assicurata con impianti omologati e a norma CE. Non sono consentiti prese e cavi aerei.
- E' fatto divieto di chiusura dello spazio occupato dagli arredi con teli verticali e qualsiasi altro materiale.
- Non sono ammesse fioriere in plastica comune e ad imitazione del cotto, fioriere in legno e cemento; la forma e i materiali dovranno essere abbinati alle sedute e ai tavoli;
- La manutenzione del verde, se presente, è prescritta; le essenze devono essere attentamente individuate in sede di progetto.
- I tavoli e le sedie dovranno essere giornalmente ricoverati all'interno di locali. Non è ammesso il loro accatastamento su suolo pubblico o comunque visibile da suolo pubblico né il perdurare dell'occupazione anche nelle ore in cui non è esercitata l'attività cui è funzionale il dehors.
- Non è consentita l'installazione di pedane rialzate e paletti a delimitazione degli spazi occupati dagli arredi.

#### 5.1.1 Sedie e tavoli

- Non sono ammessi tavoli e sedute in plastica comune e/o panche di alcun genere e materiale;

- Le sedie dovranno essere di design e di forma lineare con materiali in polipropilene, policarbonato, legno, acciaio lucido/satinato, polipropilene tipo rattan, rattan naturale e alluminio; la struttura, preferibilmente, in acciaio lucido/satinato, alluminio o con le caratteristiche delle sedute. Sono ammessi divanetti purché con materiali come sopra specificati;
- I tavoli dovranno avere struttura e piani abbinati alle sedute; in nessun caso sono consentiti piani in plastica con decori ad imitazione di finte pietre o finte mosaici.

### 5.1.2 Elementi ombreggianti

- Ombrelloni a tela con tessuto impermeabile ed ignifugo non lucido di colore ecru/beje/ tortora, con esclusione di PVC e tessuto sintetico; potranno avere forma quadrata o rettangolare o presentare sistemi a vela. E' possibile considerare più elementi abbinati anche con soluzioni integrate per la raccolta e scolo delle acque. Essi dovranno essere provvisti di certificazione per uso professionale (non sono ammessi ombrelloni per uso domestico);
- struttura in acciaio lucido/satinato naturale o alluminio verniciato del colore della tela o ferro micaceo,
- soluzioni tecniche di appoggio, con piede centrale o laterale, con basamento e ancoraggio che assicurino la stabilità e sicurezza agli agenti atmosferici (divieto di utilizzare tiranti o elastici a meno che essi non facciano parte integrante del sistema strutturale)
- assenza di mantovane sagomate;
- cavi elettrici cablati all'interno della colonna dell'ombrellone o a scomparsa nella struttura;
- chiusura del telo alla struttura opportunamente assicurata con cinghia, in modo da evitare il rischio di aperture accidentali dovute a raffiche improvvise di vento;
- telo di copertura facilmente smontabile e rimontabile per motivi di igiene e di decoro (è prescritto il periodico lavaggio);
- In caso di ombrelloni completi di apparati elettrici, (illuminazione, riscaldamento e impianto audio), i cavi dovranno essere collegati tramite connettori a norma per l'esterno e a tenuta stagna – a norma IP – per lo scollegamento nei momenti in cui l'ombrellone deve essere rimosso;
- Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche strutturali, devono avere un'altezza minima di almeno cm. 220 dal suolo;

### 5.2) Dehors aperti con medio attrezzamento:

Questa tipologia di dehors, prevede l'impiego di elementi che delimitano lo spazio per assicurare l'occupazione dal traffico veicolare.

La tipologia si compone di *Sedie e tavoli ed Elementi ombreggianti, Elementi dividendi ed Elementi illuminanti;*

#### *Indicazioni generali*

- Non è consentita nessuna forma pubblicitaria e decori sugli arredi e ombrelloni.
- L'eventuale illuminazione notturna, dovrà essere assicurata con impianti omologati e a norma CE. Non sono consentiti prese e cavi aerei.
- E' fatto divieto di chiusura dello spazio occupato dagli arredi con teli verticali e qualsiasi altro materiale.
- Non sono ammesse fioriere in plastica comune e ad imitazione del cotto, fioriere in legno e cemento; la forma e i materiali dovranno essere abbinati alle sedute e ai tavoli;
- La manutenzione del verde, se presente, è prescritta; le essenze devono essere attentamente individuate in sede di progetto.
- I tavoli e le sedie dovranno essere giornalmente ricoverati all'interno di locali. Non è ammesso il loro accatastamento su suolo pubblico o comunque visibile da suolo pubblico né il perdurare dell'occupazione anche nelle ore in cui il dehors non viene esercitato.

#### 5.2.1) Sedie e tavoli.

- Le sedie ed i tavoli debbono soddisfare le condizioni previste all'art 5 punto 5.1.1, del presente regolamento;

### 5.2.2) Elementi ombreggianti.

- Gli elementi ombreggianti debbono soddisfare le condizioni previste all'art. 5 punto 5.1.2, del presente regolamento;
- Nelle frazioni è consentito l'uso di tende agganciate agli edifici, con struttura a pantalera e/o a braccio, tessuto impermeabile ed ignifugo non lucido, con esclusione di PVC o tessuto sintetico, preferibilmente a tinta unita. In nessun caso sono ammessi punti di ancoraggio delle tende al suolo e coperture laterali degli arredi con teli, tende o teloni in materiale plastico.

### 5.2.3) Elementi dividenti.

Sono consentiti solo elementi dividenti costituiti da paraventi leggeri in vetro di sicurezza con struttura portante a sezione ridotta, in profili di alluminio verniciato grigio micaceo, alluminio finitura acciaio, acciaio naturale, oppure con supporti a bracci (ragni) in acciaio e alluminio. I paraventi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a pannelli modulari facilmente smontabili e removibili;
- altezza massima mt 1,80;
- per il centro storico devono essere realizzati per tutta l'altezza in vetro di sicurezza trasparente non sagomati e con angoli arrotondati. Per le altre aree urbane e centri frazionali, sono consentiti anche pannelli chiusi solo nella parte inferiore e dello stesso colore della struttura per un'altezza massima pari ad un terzo della totale;
- bulloneria a scomparsa;
- non sono ammesse solo fioriere e vasi come delimitatori dello spazio occupato;
- non sono ammessi corpi illuminanti separati sopra i terminali dei profili della struttura;
- lato aperto del dehors verso il locale;
- in nessun caso sono ammesse coperture laterali degli arredi con teli, tende o teloni in qualsiasi materiale.

### 5.2.4) Elementi illuminanti.

- Non sono ammessi globi illuminanti né fili illuminanti di nessun genere e dimensione, sia su palo che appesi, o luci al neon. L'impianto elettrico deve risultare da adeguata progettazione, sia impiantistica che tipologica, e integrato con la struttura

## **Articolo 6 ATTIVITA' AMMISSIBILI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA**

- 1) Possono presentare istanza per l'occupazione di suolo pubblico e privato gravato di uso pubblico con dehors, i soggetti esercenti esclusivamente le seguenti attività:
  - esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti ed affini) al fine di integrare il servizio svolto presso il proprio esercizio. L'istanza è finalizzata sia alla tutela della salute e la sicurezza pubblica degli avventori sia alla garanzia del decoro e dell'aspetto architettonico;
  - esercenti attività di esercizio di vicinato del settore alimentare, i panificatori ed esercenti attività artigianali nel settore alimentare al fine di integrare il servizio svolto presso il proprio esercizio. L'istanza è finalizzata sia alla tutela della salute e la sicurezza pubblica degli avventori sia alla garanzia del decoro e dell'aspetto architettonico
- 2) La richiesta di installazione dei manufatti oggetto del presente regolamento deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Teramo, a mezzo di modulo in uso al predetto SUAP, che raccoglie tutte le autorizzazioni e i consensi necessari di ciascun ufficio comunale o ente esterno coinvolto nel procedimento e rilascia il provvedimento finale. L'istanza deve essere necessariamente presentata in forma

telematica tramite PEC all'indirizzo [suap.comune.teramo@legalmail.it](mailto:suap.comune.teramo@legalmail.it). Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.

- 3) La richiesta dovrà essere corredata obbligatoriamente da:
- a) planimetrie in tre copie in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui la struttura viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi, e la indicazione dell'area di visibilità di cui all'art. 18 c. 2 del vigente Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285) nel caso di prossimità alle intersezioni stradali a raso.
  - b) planimetrie in tre copie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;
  - c) elaborato grafico/fotografico a colori (*rendering*) di rappresentazione dell'inserimento del manufatto nell'ambiente circostante, in triplice copia;
  - d) fotografie a colori (formato minimo cm 9x12) frontali e laterali del luogo dove l'installazione dovrà essere inserita, in triplice copia;
  - e) sintetica relazione descrittiva dei materiali e della tipologie usate nel complesso strutturale e per ogni singolo elemento di arredo (tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere, luci ecc), corredata da documentazione fotografica e/o depliant;
  - f) campione del tessuto degli elementi complementari di copertura e riparo;
  - g) specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti, ecc.);
  - h) Indicazione del locale di ricovero delle attrezzature facenti parte del dehors;
  - i) nulla osta dei proprietari degli esercizi adiacenti, se l'area occupata sconfinava nei tratti fronteggianti questi ultimi;
  - j) parere della proprietà e/o del condominio nei casi previsti dalla legge e/o dal presente regolamento.
- 4) Ai fini edilizi, si rileva la necessità di integrare l'istanza come di seguito indicato:
- a) per i dehors aperti, sia con attrezzamento leggero che con medio attrezzamento, necessita presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività – in uso presso lo Sportello Unico per l'Edilizia – integrata con una specifica relazione, asseverata dal tecnico, che attesti che le strutture sono state progettate e verranno installate in modo da non creare alcun pericolo a terzi, con particolare riguardo agli ombrelloni e coperture in genere, ove ammesse, i quali dovranno resistere alla spinta del vento, in ogni condizione meteorologica, con indicazione della spinta massima ammissibile;
- 5) Ai fini della sicurezza sanitaria, tenuto conto delle attività che si svolgono all'interno delle strutture oggetto del presente regolamento, è necessario che l'istanza venga corredata della seguente documentazione:
- a) elaborato grafico (progetto della struttura) e relazione particolareggiata della struttura al fine dell'esame della stessa da parte della A.S.L. – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene, Epidemiologia e Salute Pubblica (S.I.E.S.P.);
  - b) rapporto informativo con allegata la documentazione in esso previsto riguardante la struttura, al fine dell'esame della stessa da parte della A.S.L. – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Prevenzione Salute negli Ambienti di Lavoro (S.P.S.A.L.), nel caso che nella struttura sia prevista la presenza di oltre 2 addetti. Tale rapporto dovrà essere esteso anche all'esercizio principale – di cui la struttura precaria qui trattata sia accessorio –. Si chiarisce che nel computo degli addetti non sono compresi né i titolari né i soci lavoratori; vanno invece computati tutti gli addetti a qualsiasi titolo presenti nella struttura sia essi assunti con contratti a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, sia stagionali, sia provvisori, sia apprendisti sia, anche, soggetti terzi presenti nella struttura ma che effettuino servizi per la clientela (musicisti, intrattenitori, ecc.);

- c) nel caso che nella struttura sia previsto il consumo sul posto di alimenti, l'istanza dovrà essere corredata dalla Notifica di Impresa Alimentare, dovuta ai sensi del regolamento CE 852/2004, a mezzo di apposita modulistica regionale, ai fini della notifica alla A.S.L. – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.), recante gli allegati previsti dalla medesima N.I.A. Nel caso si specie si rappresenta che dovrà essere indicato specificatamente la tipologia di alimento da consumare prevedendo espressamente quali presidi si intenda porre in essere per la garanzia del consumo dei pasti a memoria delle disposizioni di cui al Regolamento CE 852/2005, al D.P.R. 327/1980 ed al TULS approva con don R.D. 1265/1934.

**Articolo 7**  
**ATTO DI CONCESSIONE, TEMPI AUTORIZZATORI, DURATA,**  
**RINNOVI, SUBINGRESSI.**

- 1) L'utilizzazione dello spazio pubblico o privato di uso pubblico necessario per l'impianto delle strutture contemplate nel presente regolamento, è subordinata alla stipula di apposita e formale convenzione di concessione tra l'Amministrazione ed il soggetto richiedente. E' fatto divieto espresso di sub-concessione del suolo o di conferimento di utilizzazione a terzi, diversi dal concessionario e sotto qualsiasi forma, delle strutture e degli arredi – o parte di essi – sul detto suolo installati.
- 2) La superficie massima occupabile per ogni esercizio è pari al doppio della superficie di somministrazione interna, autorizzata al locale principale secondo la L.R. n. 23/2018, con un superficie lorda di minimo mq. 9,00 (nove) fino ad un massimo di mq. 80 (ottanta), qualora ci siano le condizioni per l'installazione. Tale superficie massima occupabile è comunque costituita dalla somma di tutte le occupazioni autorizzabili sia esse con dehors aperti, sia con dehors con medio attrezzamento sia con dehors installati su suolo soggetto ad uso pubblico anche al di sotto di porticati.
- 3) La convenzione di concessione, conforme allo schema allegato al presente regolamento, dovrà recare una cauzione a garanzia dell'esatto suo adempimento, da prestare con versamento diretto alle casse comunali o con fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L'importo della cauzione dovrà essere pari a 3 volte il canone annuo di concessione di suolo pubblico dovuto dal concessionario per i rimanenti manufatti previsti dal presente regolamento. La fideiussione dovrà avere la scadenza fissa di anni 6 (sei) tale da garantire la rimozione dell'occupazione e il ripristino del suolo. Tale fideiussione, prestata con la espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e con la clausola "a semplice richiesta del Comune di Teramo", garantirà il pagamento dei canoni di concessione fino alla scadenza, oltre al ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza della concessione ovvero le spese per la rimozione di tutte le forme di arredo installate, compreso il loro smaltimento in discarica, in caso di inadempienza da parte del concessionario. La cauzione verrà restituita o la fideiussione sarà svincolata alla scadenza del termine di durata della concessione, inclusi gli eventuali rinnovi di cui al successivo comma 6, e previa verifica dell'esatto adempimento degli obblighi previsti nella convenzione.
- 4) Ai fini della valutazione delle istanze presentate dagli interessati, i tempi per la conclusione del procedimento sono stabiliti come di seguito:
  - a) 90 (novanta) giorni dalla presentazione dell'istanza, per i dehors aperti con attrezzamento leggero o medio attrezzamento;
- 5) La durata massima della concessione è stabilita come segue:
  - per la prima concessione dei dehors aperti con attrezzamento leggero o con medio attrezzamento, **anni cinque**. Successivamente rinnovi a scadenza **quinquennale**;

- 6) Alla scadenza della concessione, se il concessionario non intende continuare nell'occupazione di suolo, il manufatto, in esso impiantato, dovrà essere rimosso entro e non oltre il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dallo spirare del termine della concessione, a sue esclusive cura e spese.  
Il suolo, ove era posto il manufatto, dovrà essere rimesso in pristino e di tale adempimento dovrà esserne data comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, sempre a cura del concessionario, entro il termine di quindici giorni suddetto.  
Qualora il concessionario non provveda nei termini previsti dal presente comma, è facoltà dell'Amministrazione, procedere in via autoritativa. In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione o all'escussione della fideiussione, prestata in sede di stipula della convenzione di concessione, al fine di rimuovere il manufatto e ripristinare lo status quo ante.
- 7) E' facoltà del concessionario di proporre all'amministrazione istanza di rinnovo della concessione. Tale rinnovo dovrà essere richiesto entro e non oltre il termine perentorio di sessanta (60) giorni antecedenti la data di naturale scadenza della concessione in essere. Il mancato rispetto del suddetto termine di sessanta giorni, comporterà la improcedibilità assoluta della eventuale domanda di rinnovo (effettuata nel tempo inferiore) con obbligo del concessionario di rimuovere comunque il manufatto. E' fatta, in ogni caso, salva la facoltà di presentare nuova istanza solo ad avvenuta rimozione del manufatto e dopo aver ripristinato lo status quo ante del suolo concesso.
- 8) In caso di subingresso nell'attività cui accede l'occupazione oggetto della convenzione di concessione, il subentrante ha diritto alla volturazione della stessa a suo nome, agli stessi patti e condizioni, previa prestazione della cauzione o della fideiussione bancaria o assicurativa nelle forme e nei modi previsti dal presente regolamento. Solo all'esito dell'avvenuta volturazione, il Comune restituirà la cauzione o svincolerà la garanzia fidejussoria prestata a suo tempo dall'ex concessionario cedente.
- 9) In caso di concessione pluriennale, il concessionario potrà rinunciare all'occupazione e quindi recedere anticipatamente dalla convenzione di concessione esclusivamente entro il termine perentorio del 1 ottobre dell'anno antecedente a quello per il quale esercita il recesso.

## **Articolo 8** **TITOLO AUTORIZZATORIO**

- 1) Per le finalità previste dal presente regolamento, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e/o di suolo privato gravato da uso pubblico, e la relativa realizzazione dei manufatti è costituita esclusivamente dal Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico, contemplato all'art.7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n.160, previo ottenimento di tutti i pareri endoprocedimentali previsti normativamente e dal presente regolamento e solo ad avvenuta stipula della convenzione di concessione del suolo pubblico.
- 2) Il Provvedimento Conclusivo di cui al comma 1 costituisce atto unico e presupposto indispensabile per la realizzazione dei manufatti e l'avvio dell'attività. Esso raggruppa in se ogni atto amministrativo, autorizzazione e nulla-osta, comunque denominati, necessari per l'iniziativa imprenditoriale.
- 3) In caso di occupazione di suolo pubblico formerà parte del Provvedimento Conclusivo la convenzione di concessione di suolo pubblico stipulata, prima dell'adozione e rilascio del suddetto Provvedimento Conclusivo, tra il richiedente ed il Civico Servizio Patrimonio.
- 4) Nel Provvedimento Conclusivo di cui al comma 1) è indicata, nei casi di occupazione di suolo pubblico o, laddove consentito, di suolo gravato da uso pubblico, la durata di validità della stessa.
- 5) Il concessionario è tenuto a comunicare formalmente per iscritto, allo Sportello Unico per le Attività Produttive, l'inizio dell'occupazione, indicando il numero e la data del Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico

e la data di inizio dell'occupazione (sia essa anche riferibile alla installazione di cantiere nel caso sia prevista la edificazione del manufatto autorizzato con lo stesso Provvedimento Conclusivo).

- 6) Qualora sia trascorso il termine di un anno dalla data di rilascio del Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico senza che il suolo venga utilmente occupato, per le finalità approvate con il provvedimento Comunale, lo stesso decade ed il suolo tornerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione.
- 7) La decadenza del Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico – siccome atto conclusivo del procedimento unico – comporta la decadenza di tutti gli atti presupposti e consequenziali.
- 8) L'occupazione di suolo perpetrata senza l'ottenimento del Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico sostanzierà de jure occupazione abusiva del suolo con le conseguenze di legge.
- 9) Le fasi procedurali finalizzate all'adozione ed al rilascio del Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico saranno le seguenti:
  - Esame dell'istanza e del progetto approvato con adozione del parere favorevole della Commissione Permanente;
  - Comunicazione al richiedente da parte del SUAP delle modalità di stipulazione della convenzione di concessione del suolo pubblico;
  - Trasmissione da parte del competente Servizio Patrimonio al SUAP della copia della convenzione di concessione;
  - Adozione del Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico e rilascio dello stesso al richiedente.

#### **Articolo 9 CANONE**

- 1) Il canone è il corrispettivo dovuto dal concessionario per l'uso del suolo pubblico, necessario per l'impianto e l'esercizio dell'iniziativa imprenditoriale. Esso è commisurato alla effettiva area di occupazione moltiplicata per la tariffa unitaria applicabile. Viene determinato in base alla reale area di impianto dei manufatti, compresa delle proiezioni a terra di eventuali aggetti e sporgenze (tende, mantovane, aggetti anche meramente temporanei e simili). A tale scopo gli ingombri dovranno essere definiti nel progetto allegato all'istanza ed autorizzati con il Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico.
- 2) Il pagamento del canone, come suddetto, non sostituisce e/o surroga, in nessun caso, il Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico.
- 3) La determinazione della tariffa è stabilita dal vigente regolamento comunale di disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 4) Per le modalità e la determinazione della scadenza del pagamento del canone, nonché per i casi di suo omesso, insufficiente e/o tardivo pagamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento comunale di disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

#### **Articolo 10 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

- 1) Il provvedimento autorizzatorio è rilasciato in precario al conseguimento del Provvedimento Conclusivo del SUAP, in quanto disciplina la disponibilità dell'area oggetto di occupazione.

- 2) Data la particolare natura dei luoghi (suolo pubblico o di uso pubblico), è previsto che esigenze di pubblica utilità sopravvenute e/o sopravvenenti, potranno comportare la sospensione o la revoca della concessione da parte del competente Servizio Patrimonio.
- 3) La sospensione della concessione in caso di dehors aperti o con medio attrezzamento, comporta l'immediato divieto di permanenza delle installazioni sui suoli concessi. Le installazioni dovranno, pertanto, essere rimosse e dovranno essere ricoverate, ad esclusivo carico del concessionario, in locali chiusi. In nessun caso è ammesso l'accantonamento/accatamento degli arredi in aree pubbliche nemmeno per sospensioni limitatissime nel tempo,
- 4) La sospensione della concessione, in caso di dehors chiusi comporta:
  - a) l'immediata inutilizzazione dei manufatti qualora le cause che hanno determinato la sospensione dipendano, dal mancato pagamento del canone di concessione, dal mancato rispetto degli orari di esercizio nelle installazioni come stabiliti dalle apposite disposizioni comunali in materia di commercio, quando gli elementi di arredo e l'area occupata non siano tenuti con decoro ed in stato di perfetta manutenzione, siano installate nell'area oggetto di concessione strutture diverse da quanto autorizzato anche se appartenenti a soggetti terzi (distributori automatici, ecc.), nei casi di accertata violazione di norme relative alla conduzione dell'attività.
  - b) l'immediato divieto di permanenza delle installazioni sui suoli concessi nel caso in cui le cause che hanno determinato la sospensione dipendano da maggiore occupazione rispetto alla superficie concessa, dalla realizzazione della struttura in modo difforme da quanto approvato con il Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico.
- 5) E' sempre prevista la sospensione della concessione in caso di manifestazioni pubbliche, motivi di pubblica sicurezza, ragioni connesse alla manutenzione del suolo pubblico oggetto di concessione, motivi di manutenzione delle infrastrutture di urbanizzazione eventualmente presenti al di sotto del suolo concesso (fognature, acquedotti, cavi elettrici, ecc.) nonché ogni ragione di imperio che dovesse rendere necessaria la disponibilità del suolo concesso per ragioni di pubblica necessità.
- 6) E' prevista, inoltre, la sospensione della concessione nel caso in cui:
  - a) gli elementi di arredo e l'area occupata non siano tenuti con decoro e in stato di perfetta manutenzione e pulizia, tale da procurare detrimento dell'aspetto urbanistico della zona di impianto;
  - b) siano utilizzati elementi di arredo e manufatti difformi da quanto autorizzato con il Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico;
  - c) sia occupato spazio ulteriore rispetto a quanto autorizzato nella concessione;
  - d) non vengano rispettati gli orari di esercizio nelle installazioni, come stabiliti dalle apposite disposizioni comunali in materia di commercio;
  - e) siano installate nell'area oggetto di concessione e/o nell'area attigua, attrezzature e/o distributori automatici sia dello stesso concessionario o di soggetto diverso;
  - f) nei casi di accertata violazione di normative di interesse della conduzione dell'attività quali norme sanitarie, norma di sicurezza ed ogni altra norma attinente all'attività come disposta dagli organi di vigilanza istituzionali;
- 7) La sospensione verrà revocata soltanto dopo il cessare delle cause che l'hanno determinata. Allo scopo, il concessionario dovrà comunicare la ricorrenza formalmente allo Sportello Unico per le Attività Produttive che provvederà, in proprio o a mezzo di altro competente ufficio comunale, ad accertare il cessare delle cause che hanno determinato la sospensione. Della verifica verrà redatto apposito verbale il quale sarà posto a base di un formale provvedimento di riavvio dell'attività autorizzata.
- 8) In nessun caso il periodo di sospensione, quand'anche derivante da cause di qualsivoglia specie, come sopra indicato, potrà essere preso a pretesto per una proroga del termine previsto per il naturale spirare dell'atto di concessione.



- 9) E' prevista la revoca dell'atto di concessione nel caso in cui perdurino, per oltre un anno dalla data di sospensione, le cause che hanno determinato la sospensione della concessione medesima ovvero per sopravvenienze che rendono necessaria la libera fruizione dell'area oggetto di concessione.
- 10) Sarà, inoltre, revocato l'atto di concessione:
- a) nel caso in cui il concessionario sia oggetto di tre sospensioni della concessione, per fatti al medesimo imputabili, durante il suo periodo di validità;
  - b) nel caso in cui, sopravvenute esigenze di pubblica utilità, debitamente motivate dall'Amministrazione, comportino la necessità di rendere l'area libera;
  - c) nel caso in cui il concessionario sia moroso in relazione al pagamento del canone di occupazione come previsto dall'atto di concessione e tale morosità si protragga oltre un anno dalla scadenza;
  - d) nel caso in cui il concessionario sub-conceda il suolo o conferisca l'utilizzazione a terzi e sotto qualsiasi forma, delle strutture e degli arredi – o parte di essi – sul detto suolo installati;
  - e) nel caso in cui il concessionario perda, per fatti sopravvenuti, i requisiti professionali e morali previsti per l'esercizio dell'attività.
- 11) In ogni caso, è prevista la revoca della concessione per motivi di pubblica sicurezza, ragioni connesse alla diversa destinazione del suolo pubblico oggetto di concessione, per esigenze connesse al mutato esercizio dei sottoservizi presenti al di sotto del suolo concesso (fognature, acquedotti, cavi elettrici, ecc.) nonché ogni ragione di imperio che dovesse rendere necessaria la disponibilità del suolo concesso per ragioni di pubblica necessità.

#### **Articolo 11 SANZIONI**

- 1) L'occupazione del suolo concesso, deve essere esercitata in perfetta coerenza con il Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico, con l'atto di concessione, in ossequio delle norme del presente regolamento nonché nel rispetto delle norme speciali che regolano le materie di specie, a cui soggiace l'esercizio dell'attività, per cui il suolo è concesso (Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, Testo Unico dell'Edilizia, Norme sanitarie, norme in materia di commercio, ecc.).
- 2) La violazione delle regole qui imposte comporterà l'applicazione, in capo al concessionario, di sanzioni amministrative proprie del presente regolamento, oltre alle sanzioni di genere previste dalle norme di volta in volta interessanti il tipo di attività esercitata dal concessionario (commercio, somministrazione di alimenti e bevande, artigianato, distribuzione di quotidiani, ecc.).
- 3) Fatte salve le sanzioni come previste dal vigente regolamento in materia di canone per l'occupazione di suolo pubblico, per la violazione delle specifiche disposizioni del presente regolamento è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

#### **Articolo 12 COMMISSIONE PERMANENTE**

- 1) E' la Commissione interna agli uffici comunali deputata alla valutazione dell'aspetto qualitativo, normativo e amministrativo del progetto.
- 2) Essa è costituita di norma dai seguenti servizi:
  - Sportello Unico per le Attività Produttive;

- Sportello Unico per l'Edilizia;
  - Urbanistica e Pianificazione Territoriale;
  - Servizio Commercio e Polizia Amministrativa;
  - Servizio Traffico;
  - Servizio Patrimonio;
- 3) Nel caso necessiti l'analisi di specifiche istanze, nella Commissione Permanente verranno integrati gli altri servizi comunali tenuti ad esprimersi nel merito. La Commissione verrà convocata, qualora se ne ravveda la necessità, dallo Sportello Unico per le attività Produttive e secondo i tempi autorizzatori previsti dal presente regolamento.
- 4) Sarà comunque obbligatoria la convocazione della Commissione ogniqualvolta la richiesta di installazione riguardi:  
- nel caso in cui l'istanza medesima, comporti variazione rispetto a quanto disciplinato dagli art. 3, 4, 5 del presente regolamento.

### Articolo 13 ASPETTI NORMATIVI GENERALI

- 1) E' consentita solamente l'installazione dei manufatti disciplinati dal presente Regolamento.
- 2) La richiesta di installazione dei manufatti trattati dal presente regolamento verrà istruita esclusivamente sulla base del procedimento unico di cui all'art.7 del d.P.R. 160/2010 nel testo vigente.
- 3) I manufatti realizzati su suolo pubblico o privato di uso pubblico non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi; la loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali, a quanto previsto dal Codice Civile, dalle norme sanitarie, dal Codice della Strada e dal Testo Unico per l'Edilizia.
- 4) I manufatti realizzati su suolo privato visibile da suolo pubblico costituiscono, invece, superficie utile o coperta, e volume in relazione agli indici urbanistico edilizi; in sostanza, la loro realizzazione deve essere proposta quale nuovo fabbricato ovvero ampliamento dell'edificio esistente a mezzo dell'utilizzo delle cubature ammissibili per la zona urbanistica di riferimento.
- 5) Le installazioni di cui al presente regolamento debbono avere strutture amovibili.
- 6) I dehors aperti con attrezzamento leggero e con medio attrezzamento sono soggetti al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi del d.P.R. 380/2001.
- 7) Le strutture non devono interferire con reti tecnologiche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede di rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo.
- 8) Ove esistano vincoli di tutela monumentale (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) è necessario ottenere il preventivo benestare della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
- 9) L'installazione di manufatti su spazi e aree pubbliche è concessa nel rispetto delle disposizioni e con l'osservanza dei divieti di cui al titolo II, capo I, del D.lgs. 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni (Nuovo codice della strada) nonché delle relative norme regolamentari di esecuzione di cui al d.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e successive modificazioni.

- 10) Deve sempre essere assicurata la possibilità di transito per tutti i mezzi di soccorso e di servizio, in particolare di quelli più grandi (autocarri dei V.V.F., ambulanze, autocarri dei servizi di igiene ambientale e simili), assicurando in ogni caso una sezione minima libera di passaggio di mt 3,50 (larghezza) x 4,00 (altezza), ai sensi dell'art. 140 del Regolamento di attuazione del richiamato nuovo codice della strada, costante lungo un percorso rettilineo e con larghezze maggiori in caso di manovre in curva, garantendo al contempo il transito pedonale.
- 11) In corrispondenza di incroci e accessi carrai i dehors non dovranno interferire con il transito dei veicoli e con il campo visivo necessario per eseguire le manovre in piena sicurezza, in caso di immissione diretta sulle vie. In riferimento a quanto sopra esposto, fanno eccezione, e quindi devono essere valutati per ogni singola, specifica situazione, i casi legati a limitate dimensioni trasversali delle vie, a situazioni di particolare pericolosità in corrispondenza a curve, incroci, innesti, oppure dovuti ad elevati volumi di transito, o ad esigenze tecniche di impianti o alla presenza di vegetazione.
- 12) Nell'ipotesi in cui all'interno dei manufatti vengono installati impianti rumorosi, dovrà essere presentata una valutazione di impatto acustico.
- 13) In relazione ai dehors aperti o semichiusi nei quali si esercita a qualsiasi tipo, attività di produzione, preparazione, confezione e deposito di sostanze alimentari è necessario il deposito Notifica di Impresa Alimentare, dovuta ai sensi del regolamento CE 852/2004, a mezzo di apposita modulistica regionale, ai fini della notifica alla A.S.L. – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.), recante gli allegati previsti dalla medesima Notifica.
- 14) In relazione alla destinazione funzionale dei dehors aperti sia con attrezzamento leggero che con medio attrezzamento (es. in caso di realizzazione di impianto di illuminazione, ecc.), è richiesta la certificazione dell'agibilità di cui a Titolo III, artt. 24 e segg. del d.P.R. 06.06.2001 n. 380 nel testo vigente. Giova ricordare, comunque, la sussistenza del procedimento di collaudo previsto dal d.P.R. 160/2010, nel testo vigente, che permette l'immediato utilizzo della struttura ma non esclude l'acquisizione del ricordato certificato di agibilità.
- 15) L'installazione di dehors aperti è soggetta al versamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche come previsto dal presente regolamento. Parimenti deve essere denunciata all'Ente, da parte del concessionario, la superficie soggetta al pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale sui rifiuti solidi urbani (TIA) e corrisposto il relativo importo, sulla base delle tariffe annualmente stabilite dall'Ente.

#### **Articolo 14** **DEHORS CON ATTREZZAMENTO LEGGERO** **A CARATTERE STAGIONALE**

- 1) I dehors a carattere stagionale sono costituiti unicamente da strutture con attrezzamento leggero. L'occupazione può essere protratta per un periodo massimo inderogabile di 90 giorni continuativi nel periodo che va dal 15 maggio al 15 ottobre.
- 2) Le occupazioni di suolo pubblico a carattere stagionale essendo di durata inferiore a 90gg. Non sono assoggettate alle condizioni di applicabilità del D.P.R. 380/2001;
- 3) Tali installazioni si configurano come precarie pertanto la regolamentazione si ritiene possa essere soddisfatta a mezzo dell'approvazione di un disciplinare che, sottoscritto per accettazione dall'istante, venga allegato al Provvedimento Conclusivo rilasciato dal SUAP.
- 4) L'istanza, conforme allo schema predisposto dal SUAP dovrà contenere:
  - a. una planimetria in scala 1:100 che identifichi la zona di occupazione del suolo pubblico allargata almeno ad un raggio di 10 metri oltre i limiti dell'occupazione richiesta nei limiti prescritti dall'Art. 7 – c.2 e dai

- punti 4.1.1, 4.1.2 che precedono ed esclusivamente nello spazio antistante l'esercizio commerciale (p.ti da 4.1.4 a 4.1.11 che precedono);
- b. foto e/o depliant degli elementi di arredo (sedie, tavoli ed ombrelloni) conformi alle caratteristiche e tipologie prescritte al punto 5.1 dell'Art. 5 che precede;
  - c. autodichiarazione attestante che le strutture sono realizzate e verranno posizionate in modo da non creare alcun pericolo a terzi, con particolare riguardo agli ombrelloni che dovranno resistere ad eventuali condizioni climatiche avverse;
  - d. atto unilaterale d'obbligo, come da modello allegato, debitamente sottoscritto dal richiedente in segno di accettazione ed adempimento;
  - e. cauzione pari ad € 36,50/mq., da costituirsi mediante versamento sul c.c. bancario della tesoreria del Comune di Teramo con la causale: "Cap. Entrata 1030" ovvero a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e con la clausola "a semplice richiesta del Comune di Teramo", a garanzia del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP) e del ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza dell'occupazione, ovvero delle spese per la rimozione degli arredi collocati in caso non vengano rimossi dal concessionario; notifica sanitaria secondo il modello nazionale N.I.A. da rendere completa delle informazioni richieste e della documentazione espressamente indicata dal medesimo modello;
  - f. planimetria con l'indicazione del locale di ricovero degli arredi costituenti il dehors.
- 5) l'occupazione stagionale deve sottostare alle seguenti prescrizioni:
- a. è ammesso esclusivamente l'uso di sedie, tavoli ed ombrelloni conformi a quelli autorizzati (Art. 5 che precede) privi di sistemi di ancoraggio al suolo;
  - b. è esclusa l'installazione, nell'area di occupazione di qualsiasi altra attrezzatura non contemplata dall'autorizzazione, ivi comprese pedane e simili;
  - c. tutte le attrezzature dovranno essere rimosse e ricoverate all'interno dell'esercizio durante le ore di chiusura dello stesso;
  - d. dovrà essere garantito il decoro urbano anche attraverso una accurata gestione dei rifiuti prodotti.
- 6) L'autorizzazione verrà rilasciata da parte del SUAP, sentiti i servizi interessati: Commercio, Traffico, Urbanistica e all'occorrenza ulteriori uffici la cui presenza dovesse essere ritenuta necessaria, che esprimeranno parere in sede di riunione tecnica di servizio, unitamente al servizio Tributi che in quella sede determinerà il dovuto per l'occupazione di suolo pubblico
- 7) L'atto unilaterale d'obbligo per la concessione dell'occupazione di suolo pubblico (ALLEGATO B), previsto nel caso di dehors stagionale, equivale al formale atto di concessione per le altre tipologie di dehors (ALLEGATO A); valgono le statuizioni di cui all'art.10 del presente regolamento in materia di sospensione e revoca della concessione nonché il regime sanzionatorio previsto dall'art.11. Ricorrendone i presupposti, il competente Servizio Patrimonio adotterà gli atti relativi.

## **Articolo 15**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore alla scadenza di 10 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.
- 2) Le autorizzazioni o concessioni all'occupazione di suolo pubblico, o gravato da uso pubblico, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano efficaci fino alla prevista scadenza, con esclusione della possibilità di rinnovo, fatta salva la facoltà del titolare di presentare nuova istanza nel rispetto del presente regolamento entro e non oltre 60 giorni antecedenti la data di scadenza delle predette autorizzazioni o concessioni.

- 3) In deroga a quanto previsto nell'art.7, comma 7, Il periodo, coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento occupino aree pubbliche a seguito di autorizzazione/concessione scaduta, entro e non oltre 60 giorni da tale data di entrata in vigore, potranno presentare istanza per ottenere nuova autorizzazione/concessione ai sensi del presente regolamento, a condizione che provvedano alla definizione delle sanzioni amministrative proprie del presente regolamento, oltre alle sanzioni di genere previste dal tipo di attività esercitata e dal codice della strada già contestate..."

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO O GRAVATO DA USO PUBBLICO MEDIANTE INSTALLAZIONI A USO COMMERCIALE.**

**TRA**

Il Comune di Teramo, con sede in Teramo (64100), alla P.zza E.V. Orsini, 16 C.F. e P.I. 00174750679, in persona di ....., nato a .... il ....., Dirigente del Civico Settore Patrimonio, giusta decreto sindacale n. ... del ..., che interviene al presente atto in virtù dei poteri attribuiti dal vigente T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. n. 267/2000 art. 107, co. 3° lett. c), non in proprio, ma in nome e per conto di detta Amministrazione Comunale concedente

**E**

Il Sig. ...., nato a .... il ....., residente in ....., C.F. ....., in qualità di legale rappresentante della ditta/società.... giusta certificazione camerale in atti, concessionario

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

La presente convenzione disciplina l'occupazione, nel territorio comunale, di suolo pubblico mediante l'installazione di dehors in conformità alle norme dettate dal Regolamento Comunale per l'installazione di dehors (nel prosieguo, indicato brevemente come Regolamento Comunale in materia), nonché dalle altre fonti normative sovracomunali.

Per la definizione tipologica dei manufatti e relativa localizzazione sulla superficie massima occupabile si rinvia a quanto previsto dal Regolamento in materia.

**ART. 2**

L'installazione dei manufatti dovrà avvenire, in specie riguardo a ubicazione, dimensioni e ingombro, in stretta conformità al Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico rilasciato al concessionario.

L'attività commerciale espletata all'interno e, comunque, con l'uso dei manufatti installati dovrà svolgersi in conformità alle norme in materia di commercio, igienico-sanitarie e a ogni altro precetto di disciplina del settore.

**ART. 3**

E' fatto divieto al concessionario di installare nell'area oggetto di concessione e/o nell'area attigua, attrezzature e/o distributori automatici in proprietà dello stesso concessionario ovvero di soggetto diverso.

La violazione comporta l'applicazione delle sanzioni come da Regolamento Comunale in materia.

**ART. 4**

Nelle installazioni l'orario di esercizio è quello stesso previsto dalle disposizioni comunali in materia di commercio.

L'inosservanza degli orari stabiliti comporta l'applicazione delle sanzioni come da Regolamento Comunale in materia.

#### **ART. 5**

Il concessionario è obbligato al pagamento del canone concessorio annuale (*o per l'occupazione temporanea*), pari ad € \_\_\_\_\_. Esso è il corrispettivo dovuto dal concessionario per l'occupazione del suolo pubblico (*o gravato da uso pubblico*) funzionale all'installazione e all'attività imprenditoriale che ivi si esercita.

L'importo del canone è determinato secondo il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il canone di concessione va corrisposto secondo i termini e le modalità previsti dal vigente regolamento comunale del canone per l'occupazione di suolo pubblico, al quale espressamente si rimanda anche per la disciplina del suo omesso, insufficiente e/o tardivo pagamento.

L'omesso pagamento del canone comporta la revoca della concessione qualora l'inadempimento si protragga oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento.

#### **ART. 6**

Il concessionario è tenuto alla manutenzione dello spazio pubblico, dato in concessione, in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle condizioni tecnico-estetiche con le quali è stato autorizzato.

Tutti i manufatti e i relativi componenti devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.

L'inosservanza di detto obbligo è sanzionata con la sospensione della concessione fin tanto che perduri l'inadempimento e, comunque, fino all'eventuale revoca della concessione, come da Regolamento Comunale in materia.

#### **ART. 7**

La durata della concessione del suolo pubblico e/o gravato da uso pubblico è di anni (*o minore tempo*) \_\_\_\_ salvo rinnovo (*solo per le occupazioni di durata pari o superiore ad un anno*) della concessione stessa, come disciplinato dal richiamato Regolamento e dall'articolo seguente .

#### **ART. 8**

E' facoltà del concessionario di proporre all'Amministrazione istanza di rinnovo della concessione. Tale rinnovo dovrà essere richiesto entro e non oltre il termine perentorio di sessanta (60) giorni antecedenti la data di naturale scadenza della concessione in essere. Il mancato rispetto del suddetto termine di sessanta giorni, comporterà la improcedibilità assoluta della eventuale domanda di rinnovo (effettuata nel tempo inferiore) con obbligo del concessionario di rimuovere comunque il manufatto. E' fatta, in ogni caso, salva la facoltà di presentare nuova istanza solo ad avvenuta rimozione del manufatto e dopo aver ripristinato lo status quo ante del suolo concesso.

#### **ART.9**

La presente concessione è atto in precario e, dunque, può essere sempre sospesa per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, necessariamente in caso di manifestazioni pubbliche, motivi di pubblica sicurezza, ragioni connesse alla manutenzione del suolo pubblico oggetto di concessione, motivi di manutenzione delle infrastrutture di urbanizzazione presenti al di sotto del suolo concesso (fognature, acquedotti, cavi elettrici, e simili), nonché per ogni altra ragione di imperio che dovesse rendere necessaria la disponibilità del suolo concesso per ragioni di pubblica necessità.

La sospensione della concessione, che è complessivamente regolata dall'art. 10 del Regolamento in materia, perdura fin tanto che non saranno cessate le cause che l'hanno determinata.

Spetterà al concessionario dare formale comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'intervenuta cessazione delle cause di sospensione. Il SUAP provvederà in proprio o

a mezzo di altro competente Ufficio Comunale, ad accertare detta cessazione. Della verifica verrà redatto apposito verbale, il quale sarà posto a base del formale provvedimento di riavvio dell'attività autorizzata.

#### **ART. 10**

La concessione è sempre revocata qualora perdurino, per oltre un anno, le cause che hanno determinato la sospensione della concessione stessa ovvero qualora sopraggiungano esigenze di pubblico interesse che rendono necessaria la libera fruizione del suolo concesso in occupazione.

La concessione è, altresì, revocata in tutti i casi previsti dall'art. 10, comma 10 del Regolamento in materia.

#### **ART. 11**

La concessione è soggetta a decadenza qualora il concessionario non proceda all'occupazione, mediante installazione, del suolo concesso entro un anno dall' avvenuto rilascio, da parte del SUAP di questo Comune, del Provvedimento Unico di cui è menzione all'art. 16 della presente convenzione.

#### **ART. 12**

E' in facoltà del concessionario recedere dalla presente convenzione per concessione di occupazione di suolo pubblico o gravato da uso pubblico, anteriormente alla scadenza stabilita.

La facoltà di recesso può, tuttavia, essere utilmente esercitata dal concessionario dandone tempestiva comunicazione al Comune concedente entro e non oltre il 1° ottobre dall'anno antecedente a quello per il quale si esercita il recesso.

#### **ART.13**

E' fatto espresso divieto di sub-concessione del suolo o di conferimento di utilizzazione a terzi, diversi dal concessionario e sotto qualsiasi forma, delle strutture e degli arredi – o parte di essi – sul detto suolo installati.

Nell'ipotesi di cessione a terzi e/o subingresso di terzi nell'attività commerciale cui accede l'occupazione di suolo pubblico o gravato da uso pubblico, oggetto della presente convenzione, il terzo e/o subentrante ha diritto alla volturazione della concessione di occupazione a suo nome, agli stessi patti e condizioni del concessionario cedente e/o a cui è subingredito, previa prestazione di cauzione o fideiussione bancaria e/o assicurativa nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento Comunale in materia.

Solo all'esito dell' avvenuta volturazione, il Comune restituirà la cauzione o svincolerà la garanzia fideiussoria a suo tempo prestata dall' ex concessionario cedente.

#### **ART. 14**

All'atto di stipula della presente convenzione viene prestata, da parte del concessionario, apposita cauzione (*o fideiussione bancaria o assicurativa*) dell' importo pari a \_\_\_\_ volte il canone di concessione per occupazione del suolo dovuto dal concessionario, (*nel solo caso di prestazione dellacauzione con fideiussione bancaria o assicurativa*) con clausola di pagamento a semplice richiesta di questo Comune beneficiario, oltre che di esclusione per il garante del beneficio della preventiva escussione del contraente-concessionario, a garanzia del pagamento dei canoni di concessione, nonché del ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza della concessione, ovvero delle spese di rimozione di tutti gli elementi e/o corpi di arredo, compreso il relativo smaltimento in discarica, in caso di inadempimento anche di uno soltanto dei predetti obblighi da parte del concessionario.



La cauzione verrà restituita o la fideiussione sarà svincolata alla scadenza del termine di durata della concessione, inclusi gli eventuali rinnovi di cui al precedente articolo 8, e previa verifica dell'esatto adempimento degli obblighi previsti nella convenzione.

#### **ART. 15**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trova applicazione la disciplina dettata dalle vigenti norme dell'ordinamento positivo e da quelle comunque previste dal Regolamento Comunale in materia.

#### **ART. 16**

La presente convenzione vige tra le parti finché resta efficace il Provvedimento Unico autorizzatorio, rilasciato, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Comunale in materia, dal SUAP di questo Comune.

**L.C.S.**

**IL CONCEDENTE IL**

**CONCESSIONARIO**

**ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO PER LA CONCESSIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO O GRAVATO DA USO PUBBLICO, MEDIANTE INSTALLAZIONE DI DEHORS APERTI CON ATTREZZAMENTO LEGGERO A CARATTERE STAGIONALE.**

**ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL  
PROCEDIMENTO UNICO N. \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

**ART. 1**

Il presente atto disciplina l'occupazione, nel territorio comunale, di suolo pubblico (o privato gravato da uso pubblico), di dehors aperti con attrezzamento leggero a carattere stagionale in conformità alle norme dettate dal Regolamento Comunale per l'installazione di dehors (nel prosieguo, indicato brevemente come Regolamento Comunale in materia).

**ART. 2**

L'installazione dei manufatti dovrà avvenire, in specie riguardo a ubicazione, dimensioni e ingombro, in stretta conformità al Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico rilasciato al concessionario.

L'attività commerciale espletata all'interno e, comunque, con l'uso dei manufatti installati dovrà svolgersi in conformità alle norme in materia di commercio, igienico-sanitarie e a ogni altro precetto di disciplina del settore.

**ART. 3**

E' fatto divieto al concessionario di installare nell'area oggetto di concessione e/o nell'area attigua, attrezzature di qualsiasi specie in proprietà dello stesso concessionario ovvero di soggetto diverso.

La violazione comporta l'applicazione delle sanzioni come da Regolamento Comunale in materia.

**ART. 4**

Nelle installazioni l'orario di esercizio è quello stesso previsto dalle disposizioni comunali in materia di commercio.

L'inosservanza degli orari stabiliti comporta l'applicazione delle sanzioni come da Leggi e Regolamento Comunale in materia.

**ART. 5**

Il concessionario è tenuto alla manutenzione dello spazio pubblico, dato in concessione, in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle condizioni tecnico-estetiche con le quali è stato autorizzato.

Tutti i manufatti e i relativi componenti devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.

L'inosservanza di detto obbligo è sanzionata con la sospensione della concessione fin tanto che perduri l'inadempimento e, comunque, fino all'eventuale revoca della concessione, come da Regolamento Comunale in materia.

#### **ART. 6**

La durata della concessione del suolo pubblico è quella riportata nel Provvedimento Unico. Essa viene circoscritta all'interno del periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 ottobre, per una durata complessiva, non frazionabile, non rinnovabile e non prorogabile, non superiore a 90gg.

#### **ART.7**

La presente concessione è atto in precario e, dunque, può essere sempre sospesa per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, necessariamente in caso di manifestazioni pubbliche, motivi di pubblica sicurezza, ragioni connesse alla manutenzione del suolo pubblico oggetto di concessione, motivi di manutenzione delle infrastrutture di urbanizzazione presenti al di sotto del suolo concesso (fognature, acquedotti, cavi elettrici, e simili), nonché per ogni altra ragione di imperio che dovesse rendere necessaria la disponibilità del suolo concesso per ragioni di pubblica necessità.

La sospensione della concessione, che è complessivamente regolata dall'art.10 del Regolamento in materia, perdura fin tanto che non saranno cessate le cause che l'hanno determinata.

Spetterà al concessionario dare formale comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'intervenuta cessazione delle cause di sospensione. Il SUAP provvederà in proprio o a mezzo di altro competente Ufficio Comunale, ad accertare detta cessazione. Della verifica verrà redatto apposito verbale, il quale sarà posto a base del formale provvedimento di riavvio dell'attività autorizzata.

#### **ART. 8**

La concessione è sempre revocata qualora perdurino, per oltre 15gg., le cause che hanno determinato la sospensione della concessione stessa.

La concessione è, altresì, revocata in tutti i casi previsti dall'art. 10, comma 10 del Regolamento in materia.

#### **ART.9**

E' fatto espresso divieto di sub-concessione del suolo o di conferimento di utilizzazione a terzi, diversi dal concessionario e sotto qualsiasi forma, delle strutture e degli arredi – o parte di essi – sul detto suolo installati.

Nell'ipotesi di cessione a terzi e/o subingresso di terzi nell'attività commerciale cui accede l'occupazione di suolo pubblico o gravato da uso pubblico, oggetto della presente convenzione, il terzo e/o subentrante ha diritto alla volturazione della concessione di

occupazione a suo nome, agli stessi patti e condizioni del concessionario cedente e/o a cui è subingredito, previa prestazione di cauzione o fideiussione bancaria e/o assicurativa nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento Comunale in materia.

Solo all'esito dell'avvenuta volturazione, il Comune restituirà la cauzione o svincolerà la garanzia fideiussoria a suo tempo prestata dall'ex concessionario cedente.

#### **ART. 10**

Allegata all'istanza di concessione del suolo pubblico viene prestata, da parte del concessionario, apposita cauzione (o fideiussione bancaria o assicurativa) a garanzia del pagamento dei canoni di concessione, nonché del ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza della concessione, ovvero delle spese di rimozione di tutti gli elementi e/o corpi di arredo, compreso il relativo smaltimento in discarica, in caso di inadempimento anche di uno soltanto dei predetti obblighi.

In caso di fidejussione dovrà essere prevista la clausola di pagamento a semplice richiesta di questo Comune beneficiario, oltre che di esclusione, per il garante, del beneficio della preventiva escussione del contraente-concessionario.

La cauzione verrà restituita o la fideiussione sarà svincolata alla scadenza del termine di durata della concessione, previa verifica dell'esatto adempimento degli obblighi previsti nella convenzione.

#### **ART. 11**

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare trova applicazione la disciplina dettata dalle vigenti norme e da quelle comunque previste dal Regolamento Comunale in materia.

**L.C.S.**

**Teramo** lì \_\_\_\_\_

**IL CONCESSIONARIO**

---